
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

INDICE

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

Art. 2. Diritti e doveri

II - LINEE GUIDA A CUI IL PADOVA TRIATHLON A.S.D. SI È ATTENUTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Art. 3. Emanazione delle Linee Guida

III - MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

Art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

Art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

Art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Art. 8. Obblighi informativi e altre misure

Art. 9. Obblighi ulteriori

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL PADOVA TRIATHLON A.S.D. A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

IV - CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Art. 10. Adozione dei codici di condotta

Art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

Art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

Art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE DEL PADOVA TRIATHLON A.S.D.

I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Linee Guida a cui il Padova Triathlon A.S.D. si è attenuto per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

2. Le Linee Guida a cui il Padova Triathlon A.S.D. si è attenuto sono redatte in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché i Principi Fondamentali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei tesserati è di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

2. Il Padova Triathlon A.S.D. adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

3. Il Padova Triathlon A.S.D. previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informa i tesserati dei rispettivi diritti, favorisce la diffusione delle politiche di Safeguarding e adotta misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

II° - LINEE GUIDA A CUI IL PADOVA TRIATHLON A.S.D. SI È ATTENUTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 3. LINEE GUIDA

1. Le Linee Guida saranno elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

2. Le Linee Guida a cui il Padova Triathlon A.S.D. si è attenuto perseguono i seguenti obiettivi:

a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali emanati dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d) l'individuazione e l'attuazione da parte del Padova Triathlon A.S.D. di adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer, quale Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;

e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g) la partecipazione del Padova triathlon A.S.D. e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione nell'ambito delle politiche di Safeguarding adottate;

h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding.

3. I modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta emanati dal Padova Triathlon A.S.D. prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

4. I modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta emanati dal Padova Triathlon A.S.D. prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

a) l'abuso psicologico;

b) l'abuso fisico;

c) la molestia sessuale;

- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

5. A fini del comma precedente, si intendono:

a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali in appropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

III° - MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. Il Padova Triathlon A.S.D. adotta un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida, emanata dalla F.I.TRI. procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida della F.I.T.R.I. o alle raccomandazioni del Safeguarding Officer.

2. Il Padova Triathlon A.S.D. conforma i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida F.I.TRI. e ne darà immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di Safeguarding degli altri Enti di affiliazione.

3. I modelli di cui al comma 1 tiene conto delle caratteristiche del Padova Triathlon A.S.D. e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.

4. Il Safeguarding Officer e l'Ufficio del Procuratore federale vigilano sull'adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

ART. 5. CONTENUTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, gli obblighi informativi in materia, prevedendo:

- a) in relazione alla dimensione del Padova Triathlon A.S.D. e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi Fondamentali alle Linee Guida emanata dalla F.I.TRI, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
- b) in relazione alla dimensione del Padova Triathlon A.S.D. e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
- c) la definizione delle responsabilità in ambito endo-associativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endo-associativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
- f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di Safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
- g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile di cui al comma successivo, al Safeguarding Officer nonché all'Ufficio del Procuratore federale ove competente;
- h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Safeguarding Officer nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

2. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Safeguarding Officer alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:

- a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
- d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Safeguarding Officer;
- g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
- h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti in materia di Safeguarding;
- i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Federazione;
- j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
- I. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
- II. viaggi, trasferte e pernotti;
- III. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
- IV. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:

a) adeguati provvedimenti di quick-response (risposta rapida), in ambito endo-associativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;

b) adeguati provvedimenti, in ambito endo-associativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;

c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning (preavviso), al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;

d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;

e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

I. presentato una denuncia o una segnalazione;

II. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

III. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

IV. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

V. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding;

f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento federale.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di Safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede del Padova Triathlon A.S.D. e pubblicazione sulla rispettiva homepage del modello di cui all'art 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;

b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede del Padova Triathlon A.S.D. e sulla rispettiva homepage;

c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al Safeguarding Officer;

d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;

e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al Safeguarding Officer nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;

f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;

g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;

h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalla Federazione nonché dal Padova triathlon A.S.D.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:

a) di tutela dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali e all'art. 2 delle Linee Guida F.I.TRI. nonché di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;

b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;

c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;

d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche del Padova Triathlon A.S.D. e delle persone tesserate, in particolare se minori;

e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio

2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla F.I.TRI. in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche del Padova Triathlon A.S.D. e dei relativi tesserati.

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL PADOVA TRIATHLON A.S.D. A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

1. Premessa

Diritto fondamentale degli associati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli associati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Il presente documento intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla F.I.TRI. attualmente in vigore, redatte in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché i Principi Fondamentali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti all'associazione sono tenuti ad uniformarsi.

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è pubblicato sulla homepage del sito internet della A.S.D.: WWW.PADOVATRIATHLON.IT, in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti gli associati.

2. Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- tutti gli associati a PADOVA TRIATHLON A.S.D.
- tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'associazione;
- tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'associazione.

3. Finalità

Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno degli associati, specie se minori d'età, nell'ambito della associazione PADOVA TRIATHLON A.S.D. (di seguito per brevità anche solo "associazione"). In particolare, il presente Modello persegue le seguenti finalità:



Padova Triathlon

Associazione sportiva dilettantistica
Padova Triathlon & Duathlon

C.F. & P.I. : 02659490284

PEC : padovatriathlon@pec.it

VIA F. TESTI N° 32
35125 PADOVA
E-mail : info@padovatriathlon.it
Cell. 349 19 39 279
Tel. & Fax 049 8801837
WWW.PADOVATRIATHLON.IT

prevenire e controllare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche;

la promozione dei diritti degli associati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati contro ogni forma di abuso, violenza, disparità di genere o qualunque altra forma di discriminazione;

la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli associati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

la consapevolezza degli associati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele; l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di minori;

la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

l'informazione degli associati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

la partecipazione dell'associazione e degli associati alle iniziative organizzate nell'ambito delle politiche di Safeguarding adottate;

il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding dell'associazione stessa.

4. Norme di condotta

È onere dell'associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona predisponendo turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base al sesso, all'etnia, all'appartenenza culturale ecc.; prevedere, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione;

riservare ad ogni associato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro, imponendo regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva, prevedendo la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti ed imponendo a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;

far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso ascoltando i minori al fine di comprendere quali siano le

loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo e programmando per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;

prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori affiancando ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedendo durante gli allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti; prevedendo inoltre percorsi volti a favorire l'educazione alimentare; individuando tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;

segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, individuare il soggetto che deve provvedere alla segnalazione individuando quali possano risultare essere le situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva e prevedendo la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;

confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall'associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;

sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;

evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;

prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;

richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo, prevedendo che i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti; gestendo l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti; stabilendo regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti; imponendo agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;

prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo prevedendo l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;

spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla

prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso l'organizzazione, a inizio stagione, di riunioni che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare, organizzando incontri periodici volti a focalizzare una adeguata educazione sportiva e prevedendo l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;

favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

rendere consapevoli gli associati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

pubblicazione sulla homepage del portale web della associazione del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche;

pubblicazione sulla homepage del sito della associazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla associazione con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dall'associazione, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dall'associazione;

comunicazione agli associati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding officer nominato dalla Fitri;

informazione agli associati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi indicando quale canale di segnalazione l'indirizzo email dell'associazione e organizzando, nel corso della stagione sportiva, incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise

5. Fattispecie di abuso rilevanti

È perseguita qualunque condotta attiva oppure omissiva, che direttamente o indirettamente si concretizzi in:

l'abuso psicologico;

l'abuso fisico;

la molestia sessuale;

l'abuso sessuale;

la negligenza;

l'incuria;

l'abuso di matrice religiosa;

il bullismo, il cyberbullismo;

i comportamenti discriminatori.

A fini del comma precedente, si intendono:

per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e

autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell'associato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un associato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un associato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare l'associato in condizioni e contesti non appropriati;

per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi associato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dell'associato;

per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più associati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sull'associato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un associato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

6. Misure di prevenzione e di controllo

6.1 Trasparenza e pubblicità

L'associazione pubblica sul proprio sito internet il presente modello organizzativo e di controllo delle attività sportive, nonché il codice di condotta per garantire la piena e fruibile accessibilità ai diritti e ai doveri di atleti e istruttori, insieme alla conoscenza delle procedure da seguire per effettuare le segnalazioni di abuso.

L'associazione comunica tempestivamente l'adozione del modello di organizzazione e controllo delle attività sportive al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni e al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding della FITRI.

L'associazione comunica ogni informazione rilevante al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni dell'associazione e al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding della FITRI.

6.2 Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari

L'associazione organizza corsi periodici di formazione rivolti a tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

Tutti i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a partecipare agli incontri formativi organizzati dall'associazione e/o ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di Safeguarding, con l'obbligo di giustificare la loro, eventuale, assenza.

Sono oggetto di formazione le seguenti materie: diritti e doveri di atleti e di istruttori; i rapporti con gli atleti, in particolar modo se minorenni; i segnali di riconoscimento di situazioni di abuso o di difficoltà psichica di cui gli atleti potrebbero essere vittima.

6.3 Accesso e uso dei locali

I tecnici possono entrare negli spogliatoi dedicati agli atleti solo per motivi strettamente connessi alla pratica sportiva.

Durante le sedute di allenamento miste sono garantiti spogliatoi separati per gli atleti di sesso differente.

Negli spogliatoi gli associati minori sono tenuti ad utilizzare le apposite cabine chiuse per il cambio abiti e a minimizzare i tempi di permanenza nello spogliatoio stesso.

È fatto obbligo a tutti gli associati di indossare il costume in ogni momento di permanenza nello spogliatoio, incluso durante la doccia.

Durante le sessioni di allenamento o di prova agli atleti e ai tecnici sono attribuiti spogliatoi distinti e autonomi.

In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

6.4 Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione, con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Durante le trasferte in cui partecipano sia atleti di sesso maschile, sia atleti di sesso femminile è garantita la distribuzione delle stanze in base al sesso di appartenenza e gli accompagnatori sono obbligati a vigilare sul rispetto dell'assegnazione delle stanze.

6.5 Supporto psicologico e psico-terapeutico

L'associazione mette a disposizione degli atleti e di tutti i lavoratori, collaboratori e volontari i contatti di un professionista per poter ricevere assistenza psicologica o psico-terapeutica, nel rispetto del principio di riservatezza.

6.6 Certificazione

Prima di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni, l'associazione acquisisce il certificato del casellario giudiziario e/o qualunque altra documentazione idonea ad accertare i carichi pendenti così come disposto dall'art. 25 bis D.P.R. n. 313/2002 e dall'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014.

L'assenza della suddetta documentazione impedisce la conclusione di qualunque rapporto lavorativo tra l'associazione e allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni.

6.7 Obbligo di intervento e segnalazione

Gli allenatori, i tecnici, i dipendenti, i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e/o gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono attivare senza indugio la procedura di segnalazione di cui all'art. 8 del presente Modello, informandone il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 7 e/o il Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.

6.8 Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva

L'associazione favorisce le relazioni e il confronto tra atleti, tecnici, personale di supporto, esercenti la responsabilità genitoriale o chi si occupa della cura dei minori, anche organizzando incontri periodici di confronto allo scopo di instaurare rapporti di collaborazione rispettosi dei diritti e della dignità dei soggetti coinvolti.

Durante le sessioni di dialogo e confronto tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività sportiva è possibile discutere di eventi e/o di dinamiche che potrebbero risultare dannose per la salute fisica e psichica degli atleti allo scopo di individuare soluzioni comuni.

Qualunque soggetto indicato nel comma a del presente articolo può prendere l'iniziativa chiedendo la fissazione di un incontro con coloro che sono coinvolti nell'attività sportiva e individuando l'oggetto della discussione.

6.9 Trattamento dei dati personali

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati personali raccolti devono essere gestiti e trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti gli associati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per gli associati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'associazione contenente dati personali degli associati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Ogni richiesta dell'interessato colta ad esercitare i diritti di accesso, cancellazione, rettifica, integrazione e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali può essere inoltrata all'indirizzo email sarapanizzolo@gmail.com

7. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni

L'associazione nomina un Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli associati, soprattutto di quelli minorenni, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021.

Con delibera del Consiglio Direttivo del 14.12.24, la Sig.ra Panizzolo Sara è ufficialmente incaricata al ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dalla data odierna e per quattro anni.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà avere comprovata moralità e competenza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive o Enti EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante pubblicazione sulla homepage del sito internet dell'associazione e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendolo nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dell'associazione.

Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della F.I.TRI. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Il Responsabile è tenuto a:

promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati della F.I.TRI. nell'ambito dell'associazione, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

segnalare al Safeguarding Office della F.I.TRI. eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti F.I.TRI.;

formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

8. Segnalazione dei comportamenti abusivi

La segnalazione può essere effettuata: oralmente al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni nominato dall'associazione;

inoltrando una e-mail all'indirizzo: sarapanizzolo@gmail.com

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

L'associazione tutela tutti coloro che effettuano in buona fede una segnalazione, tra cui: presentato una denuncia o una segnalazione;

manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

9. Gestione della segnalazione

La procedura di segnalazione si compone delle seguenti fasi:

segnalazione;

registrazione della segnalazione in un apposito registro conservato dal Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;

istruttoria della segnalazione;

risoluzione della segnalazione e comunicazione delle risultanze al Consiglio Direttivo e al Segretario Generale e, laddove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di giustizia sportiva.

Dopo aver ricevuto la segnalazione il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni è chiamato ad accertare la veridicità dei fatti riportati dal segnalante e ad ascoltare tutte le parti coinvolte, redigendo apposito verbale.

Laddove ne sussistano i presupposti il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni deve anche comunicare la segnalazione al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding, nonché agli organi di giustizia sportiva.

Nelle ipotesi in cui siano stati segnalati eventi estremamente gravi e sussistano evidenti prove a loro supporto, l'associazione può adottare misure cautelari di carattere sospensivo.

La procedura di segnalazione è pubblicata sul sito internet dell'associazione per la piena conoscibilità da parte degli associati, degli istruttori e di tutti gli altri soggetti che operano a stretto contatto con gli atleti.

10. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;

violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

10.1 Sanzioni nei confronti dei collaboratori

I comportamenti tenuti dai collaboratori in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

richiamo verbale per mancanze lievi;

ammonizione scritta;

sospensione dal servizio per un massimo di giorni 15;

risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali: l'inosservanza dell'obbligo

di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave e/o con dolo, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

10.2 Sanzioni nei confronti dei volontari, degli atleti e degli associati

Nei confronti dei volontari, degli atleti, degli associati e di chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

richiamo verbale per mancanze lievi;

ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni indicate precedentemente;

allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;

rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

11. Trattamento dei dati personali del segnalante

L'associazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di 5 anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione. Dopo tale termine i dati verranno cancellati oppure resi anonimi.

12. Attività a rischio

Sono considerate soggette a rischio di abusi, discriminazioni e violenza, le seguenti situazioni: 1 ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);

2 la gestione degli accessi presso i locali dell'associazione;

3 viaggi, trasferte e pernotti;

4 trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra associati, soprattutto se minori e altri soggetti;

5 manifestazioni sportive di qualsiasi livello e la loro gestione.

6 la selezione degli operatori sportivi;

7 la gestione delle attività sportive degli atleti minori di età;

8 le attività di comunicazione dell'associazione;

9 le sponsorizzazioni e le attività di marketing e pubblicitarie;

10 i rapporti con i media.

Per monitorare il grado di rischio, i fattori da prendere in considerazione saranno:

Cause organizzative/procedurali, come lacune o insufficienze nel sistema organizzativo - gestionale

Mancanza o insufficienza di un sistema di controlli interni preventivi, ovvero mancanza di controlli;

Problemi di comunicazione interna delle procedure o delle regole ovvero mancanza di informazione sulle procedure;

Difficoltà di individuare i responsabili di singole operazioni, nonché assenza di registrazione delle stesse;

Eventuale negligenza dei dipendenti/collaboratori;

13. Valutazione annuale

L'associazione redige annualmente una valutazione delle attività preventive e di controllo effettuate durante l'anno precedente, indicando attività di formazione svolta, grado di partecipazione degli istruttori e di tutti i collaboratori, eventuali procedimenti di segnalazioni di abusi/violenze/discriminazioni iniziati e loro esito, sanzioni adottate, misure correttive, piani di azione adottati per risolvere criticità e piani programmatici.

La valutazione verrà pubblicata sul sito dell'associazione oppure resa accessibile a chi ne faccia richiesta.

14. Norme finali

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo dell'associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della F.I.TRI.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'associazione.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della F.I.TRI. nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli associati e nel codice di condotta.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno della sottoscrizione del verbale di approvazione.

IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;

- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:

- a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:

- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endo-associative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti emanati dagli Organi di giustizia federali;
- b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico del Padova Triathlon A.S.D. nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del medesimo codice di condotta.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;

j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;

k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *Safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE DEL PADOVA TRIATHLON A.S.D.

Ogni associato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. Diritto fondamentale di ogni associato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun associato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti all'art. 3 del modello organizzativo adottato dall'associazione.

NORME DI CONDOTTA GENERALI

Gli associati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono:

adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;

astenersi dall'adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;

evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;

agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;

astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;

usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli offensivi o abusivi;

comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriate o sessualmente provocanti;

astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale;

perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;

astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;

agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;

evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono:

comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri associati;

astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

garantire la sicurezza e la salute degli altri associati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri associati nei percorsi educativi e formativi;

impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive;

collaborare con gli altri associati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dall'associazione situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti degli associati, specie se minori;

contribuire alla formazione e alla crescita armonica degli associati, specie se minori;

evitare ogni contatto fisico non necessario con gli associati, specie se minori;

promuovere un rapporto tra associati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;

organizzare l'attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l'attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile dell'associazione, evitando di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che se ciò sia necessario che vi sia sempre la presenza di un componente dello staff;

astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video degli associati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;

astenersi dal creare situazioni di intimità con l'associato minore;

impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati; dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli associati;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *Safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dall'associazione e/o al Safeguarding Office della F.I.TRI. situazioni, anche potenziali, che esponano gli associati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della F.I.TRI.;

segnalare senza indugio al Responsabile contro le violenze, abusi e discriminazioni nominato dall'associazione e/o al Safeguarding Office della F.I.TRI. situazioni, anche potenziali, che espongano gli associati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

L'associazione quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

COMPORTEMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti gli associati devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'associazione o al Safeguarding Office della F.I.TRI. attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito WWW.FITRI.IT


Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Office della F.I.TRI.

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'associazione e il Safeguarding Office della F.I.TRI. sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante

Firmato:

Presidente della ASD



Membro del Consiglio Direttivo della A.S.D.



Padova, 14.12.24